



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Ferrara, 11 Maggio 2026

- Al Sindaco del Comune di Ferrara
- Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: interrogazione question time sulle dinamiche dell'incidente che ha provocato le dimissioni dell'Assessora Savini

PREMESSO CHE

Il M5S esprime la massima felicità per la sorte del Sindaco e dell'assessora Savini che sono usciti illesi da uno spaventoso incidente.

PACIFICO CHE

A bordo dell'auto incidentata c'erano due persone, il Sindaco e l'assessora, e nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Si tratta di un evento incidentale che ha una causa - acclarata nel verbale delle forze di polizia - nella guida in stato di ebbrezza sanzionata dall'art. 186 del Codice della Strada nella fattispecie :

*comma c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. **Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.***

2-bis. (..) *Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata.*

APPRESO CHE

i due amministratori locali coinvolti nell'incidente, pur in presenza di stato alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) dell'assessora hanno rifiutato accertamenti sanitari immediati nonostante l'esistenza dell'incidente stradale.

RICORDANDO CHE

Sempre l'art.186 del Codice della strada ai commi 8 e 9 così recita:

8. *Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.*

9. *Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.*

TENUTO CONTO CHE

Il Sindaco in quanto massima autorità sanitaria della città ha dovere civile, politico e morale di prevenire e contrastare tutte le condizioni che possano arrecare pericolo a sé stesso e alla cittadinanza intera, oltre che di seguire scrupolosamente le norme di legge, tanto quanto l'assessora.

ASSODATO ALTRESI CHE

il Sindaco non poteva non essere a conoscenza dello stato di ebbrezza dell'assessora visto che si erano recati insieme nel territorio mantovano.

Non appena resa pubblica la notizia dell'incidente - con un anomalo ritardo di 5 giorni - l'assessora ha rassegnato immediate dimissioni ammettendo di fatto la propria colpevolezza.

SI INTERROGA IL SINDACO

per ottenere spiegazioni circa il proprio mancato intervento onde impedire la guida dell'auto - di cui non è stata chiarita la proprietà - in stato alterato da parte dell'assessora, tanto alterato che di fatto ha comportato l'incidente in seguito al quale entrambi hanno rifiutato un doveroso accertamento sanitario a norma del comma 8 del già citato art.186.

La Presidente Gruppo Consiliare M5S

Cons. Marzia Marchi

